

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 1980, N. 7

Norme sulla riorganizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale¹

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL CATASTO E
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL PERSONALE
STATALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI TECNICI
ERARIALI DI TRENTO E DI BOLZANO E I RELATIVI
UFFICI PERIFERICI

Art. 1 (Istituzione del servizio regionale del catasto)

In attuazione del D.P.R. 21 luglio 1978, n. 569 e al fine di provvedere al coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi al catasto e al Libro fondiario, il servizio regionale del catasto fondiario ed edilizio urbano è strutturato in uffici centrali ed uffici periferici.

Gli uffici centrali, con sede in Trento, sono costituiti dalla Direzione del catasto, la quale è posta alle dipendenze della Giunta regionale e sovrintende alla formazione e conservazione del catasto fondiario ed edilizio urbano, coordinando l'attività degli uffici periferici; alla stessa spettano inoltre i compiti di direzione, di controllo e di ispezione degli

¹ In B.U. 27 maggio 1980, n. 27.

uffici del catasto. Dalla Direzione del catasto dipendono i servizi ispettivi provinciali con sede, rispettivamente, a Trento e a Bolzano.

Gli uffici periferici del catasto possono essere istituiti dalla Giunta regionale nei comuni sede di ufficio tavolare ed hanno giurisdizione sui comuni catastali compresi nella competenza territoriale degli uffici tavolari medesimi sia per quanto attiene al catasto fondiario, sia per quanto attiene al catasto edilizio urbano.

Art. 2 (Riorganizzazione e coordinamento dei servizi)

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Direzione del catasto, in collaborazione con la Direzione del Libro fondiario, presenta alla Giunta regionale un programma di riorganizzazione del servizio catastale e di coordinamento del servizio stesso con quello del Libro fondiario.

Su tale programma, che dovrà altresì prevedere la semplificazione dei procedimenti, la formazione e qualificazione professionale del personale, l'organizzazione del servizio nel quadro della legislazione sull'ordinamento degli uffici regionali e la meccanizzazione del servizio medesimo, saranno sentite, da parte della Giunta regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3² (Dotazioni organiche)

La dotazione organica del personale da assegnare ai servizi regionali del catasto è indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4 (Rinvio ad altre norme)

Al personale addetto al servizio del catasto si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

Art. 5 (Titoli di studio per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali)

I titoli di studio richiesti per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali sono i seguenti:

- *personale direttivo:*
diploma di laurea in ingegneria;
- *personale di concetto:*
diploma di geometra;
diploma di perito industriale con specializzazione edile;
diploma di perito agrario;
- *personale esecutivo:*
diploma di istruzione secondaria di primo grado.

² Le disposizioni del presente articolo hanno cessato di dispiegare i propri effetti giuridici a seguito dell'intervento dell'art. 33 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

I relativi programmi d'esame saranno determinati con successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6 (Soppressione del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici)

È soppresso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici.

Il personale regionale appartenente al suddetto ruolo è collocato, dalla stessa data, nel ruolo del personale dei servizi tecnici e catastali con la stessa qualifica ed anzianità già possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 7 (Trasferimento ed inquadramento nei ruoli regionali)

Il personale statale in servizio, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, presso gli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e presso i relativi uffici periferici può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il trasferimento nei ruoli regionali.

La Giunta regionale, nei limiti del contingente di cui al secondo comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 569, provvede all'accoglimento delle domande di trasferimento riservando la precedenza al personale indicato nel D.M. 4 dicembre 1978.

Il personale trasferito viene inquadrato, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, nel ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali qualora provenga dai

ruoli tecnici statali e nel corrispondente ruolo amministrativo o di ragioneria, eventualmente anche in soprannumero, qualora provenga dal ruolo amministrativo contabile statale.

Al personale medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per il corrispondente livello dell'organico regionale oltre agli eventuali assegni personali in godimento.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, fruisca dell'indennità prevista dall'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 vengono attribuiti, nell'ambito del livello funzionale retributivo conferito ai sensi del precedente comma, aumenti biennali anche convenzionali o classi stipendiali nella misura necessaria a garantire l'importo percepito a titolo di detta indennità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui vengano attribuiti aumenti biennali convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato all'aumento biennale tabellare immediatamente inferiore agli aumenti convenzionali attribuiti.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, risulti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, viene conservata l'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge medesima nelle misure il godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 (Integrazione dell'indennità di buonuscita)

Al personale statale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti della presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'integrazione prevista dall'articolo 18, lettera B) della soprarichiamata legge regionale n. 3 si tiene conto degli anni di servizio prestati presso la Regione, dei periodi di studio e servizio riscattati nonché del servizio riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità dell'Amministrazione di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

TITOLO II DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 9 (Inquadramento di personale dirigenziale e di personale direttivo)

La Giunta regionale, qualora per esigenze di funzionamento del servizio catastale, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di dirigenti statali, nonché di personale statale appartenente alla carriera direttiva, in servizio negli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e con il consenso degli interessati, disporre, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili, l'immissione nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo statale e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 10 (Passaggio al livello superiore)

Il personale statale trasferito nei ruoli regionali ai sensi del precedente articolo 7, con qualifica di segretario principale o di

coadiutore principale o equiparate, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza con decorrenza dal giorno del trasferimento, qualora lo stesso alla data del 1° gennaio 1978 avesse maturato un'anzianità effettiva di carriera di almeno tredici anni.

Ai fini di cui sopra al dipendente è attribuito nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello funzionale retributivo, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 11 (Inquadramento di personale di ruolo e non di ruolo e passaggio alle carriere superiori)

Il personale regionale, che abbia superato il concorso per esame speciale - previsto dall'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Libro fondiario - per le carriere direttiva e di concetto del soppresso ruolo del personale tecnico dei Lavori Pubblici, è inquadrato, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli e purché abbia superato il corso di formazione e di istruzione sui servizi catastali espletato nell'anno 1979 a cura

dell'Amministrazione regionale, nelle corrispondenti carriere del ruolo dei servizi tecnici e catastali.

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo dello Stato transitato nei ruoli regionali ai sensi del precedente articolo 7 ed il personale di ruolo della Regione, ivi compreso il personale che abbia superato il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Libro fondiario o che comunque abbia titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi del secondo comma di detto articolo, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, purché risulti in possesso del relativo titolo di studio ed abbia superato il corso di formazione e di istruzione di cui al primo comma del presente articolo, nel ruolo dei servizi tecnici e catastali nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza.

L'inquadramento del personale di cui al primo e secondo comma avviene secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa all'esame finale del corso sopra richiamato.

Art. 12 (Inquadramento del personale statale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276)

Il personale assunto dallo Stato in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici del catasto dipendenti dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, che abbia superato il corso regionale di

formazione e di istruzione sui servizi catastali, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili e dopo gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti articoli, nel ruolo regionale dei servizi tecnici e catastali previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al concorso di cui al primo comma possono altresì partecipare coloro che abbiano superato il predetto corso di formazione e di istruzione e che nell'anno 1979 abbiano prestato servizio presso uno dei sopraindicati uffici catastali in virtù di assunzioni disposte in base ai sopracitati legge 1 giugno 1977, n. 285 e D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Le materie d'esame e le modalità del suddetto concorso saranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'ammissione al concorso predetto e al successivo inquadramento in ruolo si prescinde dal possesso del requisito del limite massimo d'età normalmente previsto per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 13 (Assunzione di personale per i nuovi uffici periferici)

Il reclutamento del personale da assegnare agli uffici periferici del servizio del catasto avviene gradualmente, per la parte eccedente i tre quarti della dotazione organica prevista dalla tabella A allegata alla presente legge, in relazione alla istituzione dei nuovi uffici periferici previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 14 (Programma biennale di lavoro straordinario)

Al fine di consentire l'evasione delle volture e delle altre pratiche pendenti presso gli uffici facenti parte del servizio del catasto viene predisposto un programma straordinario di lavoro da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Per l'attuazione di tale programma, che dovrà prevedere l'evasione del lavoro arretrato entro due anni dalla sua approvazione, la Giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale interessato con le modalità stabilite dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 e comunque entro il limite massimo mensile di trenta ore per ogni impiegato.

Art. 15 (Inquadramento del vincitore del concorso ad ispettore superiore del Libro fondiario)

L'eventuale vincitore del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore superiore della ex carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto ai Libri fondiari, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nella qualifica di direttore di sezione - settimo livello funzionale retributivo.

Art. 16 (Norma finanziaria)

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione prevista dall'articolo 7 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 per le funzioni delegate in materia di catasto.

Art.17 (Clausola d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella A³

³ Tabella soppressa dall'art. 70, comma 3, della l.r. 9 novembre 1983, n. 15 e sostituita con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegato C) della stessa l.r. n. 15/1983.
